

Avv. Roberto Gagliardi

Via B.da Neocastro 26 - 98122 - Messina (ME) - Tel.: 090693177 - Fax: 090693177 - Email: eli_avv@yahoo.it

Pec: avv.gagliardi@pec.giuffre.it

Ecc.mo

Consiglio Stato

in sede giurisdizionale

APPELLO CAUTELARE

Nell'interesse di **Cinzia Vacalebre**, C.F. VCLCNZ73S49F112B, nata a Melito di Porto Salvo (RC) in data 9.11.1973 e residente a Trezzo sull'Adda (MI) in Via Giovane Italia 14, rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Roberto Gagliardi (GGLRRT75D24F158I) del Foro di Messina, patrocinante in Cassazione (**pec: avv.gagliardi@pec.giuffre.it**; fax: 090693177) e domiciliata elettivamente presso il suo Studio, in Via B.da Neocastro 26 - 98122 - MESSINA (ME);

contro

Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

e nei confronti del controinteressato

Annalisa Interlandi, C.F. NTRNLS83B42I754W, domicilia al proprio indirizzo pec annalisa.interlandi@pec.it;

nonché di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi in alla prova orale e successivamente in graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lombardia.

per l'annullamento

dell'ordinanza del Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 1123 del 9.09.2020, resa nel giudizio n. 1351/2020, non notificata.

Fatto

1. Con ricorso depositato innanzi il Tar Lombardia- Milano, in data 31.07.2020, l'odierna appellante chiedeva, previa sospensione e adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., l'annullamento:
 - a) dell'esito negativo della correzione della prima prova della candidata n. 384, come riportato nel verbale n. 20/B del 14/02/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 2 del

- concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 18,5;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;
- c) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019;
- d) del verbale della Commissione n. 28 del 29 maggio 2020;
- e) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- f) della graduatoria di merito pubblicata in data 27.07.2020 con decreto n. 1839;
- g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente.
2. A sostegno, l'odierna appellante evidenziava di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e ricopre, presso la scuola "IC ai nostri caduti" di Trezzo Sull'Adda (MI), sin dall'anno 2013, il ruolo di DSGA facente funzioni, mansione svolta conseguendo brillanti risultati nonché il massimo gradimenti della Dirigenza dell'Istituto e della popolazione scolastica.
3. La deducente, quindi, presentava istanza di partecipazione al "*concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n°20 del 2015*" **per la Regionale Lombardia** e, nel mese di Gennaio 2020, sosteneva la prima prova scritta, costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso (All. 7 al ricorso), nonché la prova di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.
4. Quindi, solo in data 9.06.2020, a seguito della pubblicazione, con Decreto 1147 dell'USR Lombardia (All. 5 al ricorso) dell'**elenco degli ammessi alla prova orale** (All 6 al ricorso) l'odierna appellante apprendeva di **non essere inclusa tra gli ammessi** e, quindi, presentava istanza di accesso agli atti, a seguito della quale le venivano ostesi: 1) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019 (All. 4 al ricorso); 2) i due elaborati della ricorrente, limitatamente alla sola prima prova scritta, con esclusione di quella teorico-pratica (All. 10 al ricorso); 3) La griglia valutativa con indicazione numerica della votazione (All. 2 al ricorso); 4) Verbale n. 20/B della Sottocommissione n. 2 del 14 febbraio 2020 (All. 1) al ricorso; 5) Verbale n. 28 della Commissione del 29 maggio 2020

(All. 5 al ricorso) ed apprendeva, quindi, di aver conseguito nella prima prova scritta, consistente nelle sei domande a risposta aperta, una votazione complessiva di 18,5, a fronte di un punteggio minimo di ventuno punti, necessario ai sensi dell'art. 13 n. 4 del Bando (All. 7 al ricorso) ai fini della successiva correzione, anche, della prova teorico-pratica e, pertanto, venendole preclusa la partecipazione alla fase successiva del concorso.

5. Lamentava, quindi, la **manifesta illogicità e contraddittorietà delle votazioni conseguite**, in termini numerici riportati sulla griglia valutativa (All. 12 al ricorso) e, conseguentemente l'illegittimità della sua esclusione dalla fase successiva del concorso.
6. Al riguardo, evidenziava che l'art. 12 del D.P.R. 487/1994 dispone che ***“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”***.
7. Nel caso de quo, invece, se nel verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 la Commissione affermava che *“prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove”* **la stessa Commissione si era poi limitata, tuttavia**, ad *“approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019”* così **abdicando, de facto, dal proprio dovere**, ex art. 12 del D.P.R. 487/94 di indicare, essa stessa, i criteri e le modalità integrative di valutazione, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
8. Inoltre, la suddetta griglia – recepita dalla Commissione, per come detto, in assenza di individuazione di alcuna modalità o criterio integrativo di assegnazione dei punteggi – prevedeva 2 “criteri” (1. *“Inquadramento normativo”* - “descritto” come: *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento”* e 2. *“sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”* – a sua volta “descritto” come: *“Organicità, chiarezza, logico formale e completezza nella trattazione”*) senza che, ivi, in alcun modo, fosse invece **indicato alcun criterio integrativo tale da consentire al candidato di ricollegare l'attribuzione del punteggio dello stesso alla prova valutata.**
9. In particolare, nel quesito n. 6 risultava del tutto incomprensibile come la candidata potesse avere conseguito una votazione di 2 punti (ottima) con riferimento al criterio *“Inquadramento normativo”* – a sua volta suddiviso in *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento”* e, nel contempo, una votazione di 1,5 punti (lacunosa) con riferimento al criterio *“Sintesi,*

esaustività e aderenza all'oggetto del quesito" – a sua volta suddiviso in "Organicità, chiarezza, logico formale e compiutezza nella trattazione" – posto che non si comprendeva come un ottimo inquadramento normativo – e, quindi, verosimilmente "Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito" - **potesse coniugarsi con una lacunosa "aderenza all'oggetto del quesito"** ovvero con una lacunosa "chiarezza o compiutezza della trattazione", tanto che la ricorrente non era in grado di sapere se la insufficienza riportata sia da riferirsi alla mancanza di sintesi, piuttosto che alla non aderenza all'oggetto del quesito, **essendo le due voci – che indicano fattispecie ben diverse e distinte – affastellate in un unico criterio, come evidente dalla sottostante riproduzione della votazione:**

QUESITO n. 6						
	Criteri	Descrittori	Valutazione della prova			
1	Inquadramento normativo	Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento	Insufficiente punti 0	Lacunosa punti 0,5-1	Adeguate punti 1,5	Ottima punti 2
2	Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito	Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e compiutezza nella trattazione	Insufficiente punti 0	Lacunosa punti 0,5-1-1,5 <i>1,5</i>	Adeguate punti 2	Ottima punti 2,5-3

10. L'assoluta confusione di cui sopra, era, poi, ulteriormente aggravata dai c.d. "descrittori" posto che, ad esempio, sotto il criterio n. 2 sono state accomunate, in un'unica voce "Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e compiutezza della trattazione" e, quindi, la a-specificità e contraddittorietà dei criteri - e dei relativi descrittori - **si rifletteva inevitabilmente sulla correzione delle risposte di tutti i quesiti fornita dalla Vacalebre** – oltre al n. 6 specificatamente illustrato *ut supra* – **essendo impossibile, per ognuno di essi, per la deducente ricondurre le insufficienze riportate ad una specifica e determinata voce**, essendo, per come detto, i "criteri" – e relativi "descrittori" – costituiti da una congerie affastellata di voci eterogenee ed, anche, in palese contraddizione tra di loro stesse.
12. Sotto il profilo della mancata adozione, da parte della Commissione, dei criteri e modalità di valutazione – avendo recepito, invece, acriticamente la griglia ministeriale - si evidenziava che "La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. **La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994**" posto che "Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, **rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove**" (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567).

13. Sotto il profilo, invece, della contraddittorietà ed a-specificità, comunque, dei criteri di cui alla griglia ministeriale recepita, si evidenziava che “lo stadio dei parametri di valutazione **è rimasto fissato a quello previsto dal bando...** e la commissione si è limitata ad indicare, indistintamente, per tutte le ‘grandi voci’” previste dal bando, **un complessivo voto numerico, senza consentire al candidato ... di comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato...**” in “...assenza di un compiuto apparato di voci e sotto-voci che la disciplina della procedura avrebbe dovuto invece fornire, con i relativi punteggi, **in modo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare le prove, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità.**” (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017) e che “I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati **non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove;** occorre pertanto che **vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.**” (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426) e, ciò, “in ossequio ad un’ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall’art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994” (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017).
14. Quindi, in data 3.08.2020, il Presidente del Tar Lombardia – Milano adito, rigettava l’istanza di provvedimento cautelare monocratico (cfr. All. a) “...ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed tali da non consentire la dilazione della trattazione alla prima c.c...” ed, inoltre, ritenendo “necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della commissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere deposita entro il 2 settembre 2020” e, quindi, fissa per la trattazione dell’istanza collegiale la c.c. del 8 settembre 2020.
15. L’Ufficio Scolastico regionale, quindi, depositava in data 4.09.2020 la suddetta relazione illustrativa – i cui **buoni tre quarti** impegnano la resistente a **polemizzare circa gli accessi agli atti dell’appellante** - con la quale si affermava, tra l’altro, che “...il Ministero ha fornito alle commissioni regionali valutatrici **indirizzi di massima**, ovvero criteri e descrittori, **senza indicare, contenutisticamente, gli elementi minimi per poter ritenere un**

elaborato, rispettivamente, insufficiente, lacunoso, adeguato o ottimo. In assenza di precise ed univoche direttive generali, quindi, la commissione non ha potuto fare altro che recepire la griglia di valutazione...” (cfr. All. b)

16. All’esito della camera di consiglio dell’8.09.2020, quindi, il Tar emetteva il provvedimento in questa sede impugnato, con il quale si **rigettava la misura cautelare richiesta** “in quanto non sussistono indici di una manifesta illogicità nella valutazione della prova da parte della commissione esaminatrice né nell’operato della Commissione giudicatrice con riferimento alla dedotta violazione dell’ art. 12 del D.P.R. 487/1994 in relazione ai criteri di valutazione, avendo la stessa fatto riferimento a quelli previsti dal bando” e che “il giudizio positivo espresso sull’inquadramento normativo della fattispecie non implica in alcun modo l’obbligo di una valutazione altrettanto positiva sugli altri parametri di giudizio” nonché che “l’interesse privato della ricorrente, risulta allo stato soccombente rispetto al l’interesse pubblico alle assunzioni programmate e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela”. (All. c)

L’ordinanza emessa dai giudici di prime cure si appalesa errata e dovrà essere riformata da codesto Ecc.mo Consiglio in accoglimento dei seguenti

MOTIVI:

1. La decisione dei primi Giudici risulta errata nella parte in cui ritiene che “non sussistono indici di una manifesta illogicità nella valutazione della prova da parte della commissione esaminatrice né nell’operato della Commissione giudicatrice con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 in relazione ai criteri di valutazione, avendo la stessa fatto riferimento a quelli previsti dal bando”.

Il capo risulta palesemente errato, posto che, per come già esposto in parte narrativa, lo stesso Ministero, al contrario, **ammetteva** nella propria relazione che “il Ministero ha fornito alle commissioni regionali valutatrici **indirizzi di massima**, ovvero criteri e descrittori, senza indicare, contenutisticamente, gli elementi minimi per poter ritenere un elaborato, rispettivamente, insufficiente, lacunoso, adeguato o ottimo.” e che, pertanto, **“In assenza di precise ed univoche direttive generali, quindi, la commissione non ha potuto fare altro che recepire la griglia di valutazione...”**.

Orbene, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, non si vede come già solo l’adozione di un griglia contenente meri – per stessa ammissione della resistente – **“indirizzi di massima”** e **priva dell’indicazione, invece, degli “elementi minimi” di valutazione degli elaborati dei candidati**, possa indurre a ritenere esente da censure l’operato della Commissione, tanto più che la decisione di contravvenire alla disposizione

dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 – e, pertanto, di non adottare i propri criteri ma di limitarsi a recepire la griglia ministeriale – era stata assunta, a dire della medesima resistente, obtorto collo (“**non ha potuto fare altro che recepire la griglia di valutazione...**”) a cagione dell’**“assenza di precise ed univoche direttive generali.”**

Al riguardo, già in sede di ricorso si segnalava la non idoneità - a fondare un giudizio valutativo compiuto - “di **canoni di massima e generali**, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, **finendo con l’arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.**” (cfr. cit. Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018) e che, invece “I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati **non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove;** occorre pertanto che **vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.**” (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

E, difatti, con riferimento alla correttezza dell’operato della Commissione, antecedentemente al provvedimento di rigetto oggi impugnato, la medesima sezione del Tar Lombardia – in diversa composizione – aveva riscontrato essere “prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa ... sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell’atto e alla correttezza logico-formale dell’elaborato” conseguentemente ritenendo che “sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela, nei limiti di un’ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice...” (cfr. All.to. Tar Lombardia n. 1002/2020 del 27/07/2020)

2. La decisione dei primi Giudici risulta errata anche nella parte in cui ritiene che “il giudizio positivo espresso sull’inquadramento normativo della fattispecie non implica in alcun modo l’obbligo di una valutazione altrettanto positiva sugli altri parametri di giudizio”.

Anche il suddetto capo risulta palesemente errato posto che, se è pur vero, in astratto, quanto affermato dal Giudice di prime cure, parimenti vero è che la doglianza della ricorrente, fosse, invece, proprio relativa **all’impossibilità di attribuire la lacuna non, genericamente, agli “altri parametri di giudizio”** ma **a quel singolo, specifico e determinato parametro valutativo** – in concreto mancante - tale da renderle possibile

comprendere “...quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale ...” (cfr. Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018) e, ciò, giusto “in ossequio ad un’ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall’art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all’articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994” (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017) principio di trasparenza che, a dire della resistente, sarebbe stato, invece alla bade della scelta di recepire acriticamente gli “indirizzi di massima” – seppur privi degli “elementi minimi per poter ritenere un elaborato, rispettivamente, insufficiente, lacunoso, adeguato o ottimo - predisposti dal Ministero (cfr. All. b “quella che l’istante qualifica come recezione acritica dello schema di valutazione predisposto a livello ministeriale è, al contrario, garanzia di trasparenza e rispetto della par condicio competitorum a livello nazionale.”

Inoltre, lamentava la deducente che l’affastellamento di voci, anche contraddittorie, costituenti gli “altri parametri di giudizio” rendeva impossibile “...conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale ...” (cfr. Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018) tanto che gli stessi, al contrario, si risolvevano in una “contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto” (cfr. Il Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 178 dell’8 gennaio 2019).

Al riguardo, si segnalava che con riferimento al quesito n. 6 la ricorrente non era in grado di conoscere se la insufficienza riportata fosse da riferirsi alla **mancanza di sintesi**, piuttosto che alla **non aderenza all’oggetto del quesito**, essendo le due voci – che indicano fattispecie ben diverse e distinte – **affastellate in un unico criterio** ed anche, con riferimento ai c.d. “descrittori”, come non le fosse possibile comprendere se la lacuna fosse da riferirsi alla mancanza di organicità, piuttosto che di chiarezza o correttezza logico formale, ovvero alla mancanza di compiutezza nella trattazione, essendo anche queste voci diverse e distinte ed in potenziale conflitto tra di loro – oltre che con quelle costituente il “criterio” del quale sono “descrittori” – risolvendosi, pertanto, la numerazione attribuita in una totale mancanza motivazionale, non essendo in alcun modo possibile ricondurla ad alcun criterio univoco e specifico e, ciò, in coerenza con quanto affermato dalla medesima resistente e, cioè, per come detto, di aver adottato una griglia contenente meri “indirizzi di massima” e priva dell’indicazione, invece, degli “elementi minimi” di valutazione degli elaborati dei candidati.

Difatti, Sebbene il voto numerico possa esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale esso trova un limite nel fatto che la commissione ha il dovere di

“prefissare” idonei criteri di massima di valutazione che devono sopassedere all’attribuzione del voto.

Ciò deve avvenire attraverso un procedimento tale da garantire con evidenza la possibilità di una valutazione “omogenea” frutto di criteri di massima e di precisi parametri di riferimento.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto atteso che si è di fronte ad una contraddizione manifesta che si rileva di elementi di fatto obiettivi che si rinvencono dagli stessi quesiti e dalle superiori valutazioni. (Sul punto vedi Consiglio di Stato – Sez. III 29.04.2019 n°2775).

Qualora detti elementi non sussistono la valutazione in forma numerica è illegittima (Cons. di Stato Sez. V del 23.04.2019 n°2573, Cons. Stato – Sez. IV 01.08.2018 n°4745).

Per altro, si deduceva, anche che la suddetta manifesta illogicità – illustrata compiutamente con riferimento alla votazione riportata dalla candidata al quesito n. 6 ma valevole anche per le insufficienze riportate nei quesiti n. 2, 4 e 5 – risultava ancora più evidente avendo riguardo al merito di quanto effettivamente prodotto dalla candidata con i propri elaborati, nella misura in cui la “discrezionalità tecnica” della Commissione poteva, comunque, esse censurata “*sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172)”.

A tal fine, l’odierna ricorrente – che, come detto, svolge già *de facto*, da anni, con profitto le funzioni di DSGA e, pertanto, ha trovato oltremodo sorprendente lo scoprirsi insufficiente in ciò che maneggia quotidianamente – ha sottoposto a consulenza tecnica tramite un ente di formazione certificato dal Ministero dell’Istruzione (All. 12) i propri elaborati, al mero fine di riscontrare quelle eventuali, palesi e manifeste difformità, tali da costituire un sicura incongruenza tra quanto da essa prodotto e quanto, invece, giudicato dalla Commissione.

Risaltava, al suddetto fine, quanto rilevato – tra l’altro – dal consulente di parte con riferimento al quesito n. 2 (“*capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche*”) in relazione al quale – a fronte di una insufficienza riportata sub criterio n. 2 (mancanza di sintesi? di esaustività? di aderenza all’oggetto del quesito?) si riferiva la esaustività ed aderenza al quesito di quanto elaborato dal candidato, rese palesemente evidenti dal raffronto tra quanto riportato in Gazzetta Ufficiale, in *subiecta* materia, e quanto effettivamente prospettato dalla odierna ricorrente con il proprio elaborato.

Al riguardo, si segnala che sono innumerevoli le decisioni che, a fronte della valutazione numerica della prova, ne delineano la illegittimità nella ipotesi di mancata preventiva determinazione dei criteri di valutazione in considerazione del fatto che la “discrezionalità tecnica della commissione” non può giustificarsi a fronte di vizi di irrazionalità e/o illogicità e di oggettiva predeterminazione dei suddetti criteri.

Nel caso *de quo*, non si è di fronte alla sola “illogicità e/o irrazionalità”, bensì davanti all’applicazione di criteri di valutazione errati ed inadeguati, che hanno creato una situazione di paradossale arbitrio nelle valutazioni e di incertezza dell’elaborato. (Vedi Cons. Stato Sez. V n°7332/2004 – Tar Calabria Sez. II n°1095/2006; Tar Piemonte Sez. II n°1180/2007).

3. La decisione dei primi Giudici risulta errata, infine, anche nella parte in cui si afferma che “l’interesse privato della ricorrente, risulta allo stato soccombente rispetto all’interesse pubblico alle assunzioni programmate e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela”.

Anche Il suddetto capo risulta palesemente errato. Difatti, anche volendo concedere, in via meramente astratta, che il diritto costituzionalmente garantito al lavoro di cui all’art. 4 della Carta Fondamentale sia bene della vita recessivo rispetto “all’interesse pubblico alle assunzioni programmate” deve evidenziarsi che, **in concreto**, in data successiva alla proposizione del ricorso venivano fissate – a seguito dell’accoglimento di alcuni di essi – **sedute di esame suppletive** e che, in ogni caso, **le operazioni concorsuali determinavano una quantità di idonei inferiore ai posti messi a concorso** – tanto che, **in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero di gran lunga inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 209 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando oltre ai 135 posti aggiuntivi corrispondenti alla quota di riserva del 30%** - di guisa che in alcun modo l’accoglimento della istanza cautelare **potrebbe comportare alcun pregiudizio né all’interesse pubblico né a quello degli altri candidati ammessi**.

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

L’appello è fondato e verrà certamente accolto. Pertanto, in punto di *fumus boni iuris* ci si riporta a quanto già dedotto in seno al presente atto.

Sul *periculum in mora* si osserva che l’esclusione della ricorrente, palesemente ingiusta ed illegittima per i vizi più sopra già dedotti, rischia di cagionare all’odierna ricorrente un danno grave e irreparabile, posto che, essa incide con il diritto costituzionalmente garantito al lavoro di cui all’art. 4 della Carta Fondamentale in forma potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in

contesa. (Consiglio di Stato n. 2661 del 2018 e dal TAR Emilia Romagna con le sent. n. 118/2018 e 28/2019).

Difatti, l'esito positivo del ricorso non sarebbe tale, a distanza di qualche anno, da ristabilire la legalità violata e, in particolare, da salvaguardare la legittima aspettativa del ricorrente ad avere una giusta valutazione in conformità ai criteri stabiliti nel bando ed a quanto disposto all'art. 12 del D.P.R. 487/1994.

Si impone, quindi, intervento cautelare sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura selettiva in questione.

Istanza di autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami

Si fa istanza affinché codesto Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia e degli immessi in graduatoria, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

Quanto sopra premesso e ritenuto, pertanto

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio, in totale riforma dell'ordinanza appellata ed in accoglimento del presente appello, voglia accogliere l'istanza cautelare formulata con il ricorso proposto in primo grado.

Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti ed i compensi

Ai fini del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è assoggettata al pagamento di un contributo unificato di € 650,00 vertendo il gravame in materia di concorsi pubblici.

Si allegano o documenti indicati in narrativa come da separato foliaro.

Messina - Roma, 3 novembre 2020

Avv. Roberto Gagliardi